

# OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

N.105 Del 04/12/2019	<b>OGGETTO: CONVENZIONE TRA IPAB "OPERA PIA OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA" E ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE "CAPELLI D'ARGNETO" DI TORRI IN SABINA PER SUPPORTO GESTIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI</b>

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno QUATTRO del mese di DICEMBRE alle ore 09,00 nella sala delle adunanze si è riunito il Signor BERNOCCHI SETTIMIO, Commissario Amministrativo, nominato con decreto del Sindaco del Comune di Torri in Sabina - Prot. n.3393 del 17/06/2016 e prorogato nell'incarico, ai sensi dell'art.23, comma 3, della L.R.del Lazio n.2/2019.

Assiste alla seduta il Segretario, Dr. Mauro Di Rocco;

Il Commissario, dopo avere premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, i seguenti pareri:

Parere favorevole di regolarità tecnica;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dr. Mauro Di Rocco

Parere favorevole di regolarità contabile;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dr. Mauro Di Rocco

delibera sull'argomento in oggetto.

## IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

### RICHIAMATI:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- la deliberazione GM n. 57 del 25 maggio 2018

### PREMESSO

- Che precipuo compito dell’Opera Pia è quello di consentire il ricovero, il mantenimento e l’assistenza alle persone anziane, ospitate in una struttura di sua proprietà, sita nel Comune di Torri in Sabina, in Via Porta Ternana n. 7;
- Che l’Opera Pia riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l’apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, Vivile e culturale;
- Che l’Opera Pia valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali, non aventi scopi di lucro, quale espressione e partecipazione dei cittadini;
- Che il “Codice del Terzo settore”, approvato con il D.Lgs. n. 117/2017, riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del D.lgs. 117/2017);
- Che il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- Che l’attività del volontario è complementare e non sostitutiva alle normali attività dell’Ente;
- Che l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; Che l’organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- Che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte;

### CONSIDERATO CHE:

- il comma 1 dell’art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”;
- il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;
- l’art. 55 del suddetto codice stabilisce che le modalità di coinvolgimento delle associazioni rispettino i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
- l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);

**CONVENZIONE TRA IPAB "OPERA PIA OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA" E E  
ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE "CAPELLI D'ARGNETO" DI TORRI IN SABINA PER  
SUPPORTO GESTIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI**

L'anno duemiladiciannove il giorno ..... del mese di ..... nella sede  
dell'Opera Pia, sita nel Comune di Torri in Sabina, Piazza Roma n. 6

TRA

l'IPAB "OPERA PIA OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA" rappresentata nella persona del  
Sig. Settimio Bernocchi, nato a ..... il ....., il quale non  
interviene in proprio, ma quale Commissario Amministrativo e Legale Rappresentate della sopra  
scritta IPAB, domiciliato ai fini del presente atto nella sede legale in Torri in Sabina, Piazza Roma  
n. 6, codice fiscale e 80007330576 (d'ora in avanti Opera Pia)

E

l'Associazione di promozione sociale denominata "CENTRO SOCIALE CAPELLI D'ARGENTO"  
nella persona del Sig. .... nato a ..... Cod.  
Fiscale..... che agisce in qualità di Presidente della suddetta Associazione,  
di seguito denominata "Associazione" con sede nel Comune di Torri in Sabina, Corso Foronovo  
n. 72, cod. fiscale 90067620575 - il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo  
interesse dell'Associazione;

**RICHIAMATI:**

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- la deliberazione GM n. 57 del 25 maggio 2018
- la Deliberazione del Commissario Amministrativo n. .... del .....

**PREMESSO**

*Handwritten signature and initials*  
1

Che precipuo compito dell'Opera Pia è quello di consentire il ricovero, il mantenimento e l'assistenza alle persone anziane, ospitate in una struttura di sua proprietà, sita nel Comune di Torri in Sabina, in Via Porta Ternana n. 7.

Che l'Opera Pia riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;

Che l'Opera Pia valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali, non aventi scopi di lucro, quale espressione e partecipazione dei cittadini;

Che il "Codice del Terzo settore", approvato con il D.Lgs. n. 117/2017, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del D.lgs. 117/2017);

Che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

Che l'attività del volontario è complementare e non sostitutiva alle normali attività dell'Ente;

Che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;


Che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa

organizzazione;

Che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- il comma 1 dell'art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato";
- il comma 2 del medesimo articolo prevede che "le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate";
- l'art. 55 del suddetto codice stabilisce che le modalità di coinvolgimento delle associazioni rispettino i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
  - l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
  - il possesso di requisiti di moralità professionale;
  - il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione,

3 

formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

- l'Associazione vuole partecipare, in collaborazione con l'Opera Pia, tramite l'attività volontaria dei propri membri, alle attività sociali rivolte agli anziani ospiti della Casa di Riposo;
- si tratta di associazione qualificata, con capacità operativa e propositiva, presente nella realtà locale, per potenziare i servizi per tutti i cittadini e che i propri membri sono provvisti di necessarie competenze e formazione a quanto convenuto nel presente atto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### **ART.1 –Richiami e premesse**

1. Opera Pia e l'Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione

#### **ART.2 - Oggetto**

1. L'Associazione si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste nei successivi articoli della presente convenzione. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari inseriti in apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni. L'attività di intervento degli operatori volontari riguarderà la collaborazione ai compiti di pulizia degli spazi esterni, sorveglianza e vigilanza degli anziani ospitati presso la Casa di Riposo sita in Torri in Sabina, Via Porta Ternana n. 7;
2. L'Associazione nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato, nonché degli obiettivi e delle disposizioni della pubblica amministrazione, provvede a fornire la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività sopra individuate, garantendo la disponibilità di un volontario aderente, assicurando la specifica competenza e preparazione per gli interventi cui è destinato.

#### **ART. 3 - Modalità di svolgimento delle attività**

1. Le modalità di svolgimento delle attività individuate nell'art.2 della presente Convenzione

dovranno essere concordate con l'Opera Pia

#### **ART.4 - Esecuzione delle attività**

1. Per lo svolgimento delle attività, l'Opera Pia mette a disposizione dell'Associazione i dati necessari per lo svolgimento dell'attività prevista nella presente convenzione.
2. L'Opera Pia si riserva di chiedere all'Associazione la sostituzione dei volontari ritenuti non idonei o inadatti, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto con gli utenti.
3. L'Associazione si impegna a garantire efficienza, puntualità e massimo impegno da parte del volontario, che dovrà avere un comportamento adeguato in ogni circostanza nella quale è chiamato ad operare.

#### **ART.5 - Impegni dell'Opera Pia**

1. L'attività oggetto della presente Convenzione potrà subire ridimensionamenti, modifiche, ovvero cessare, in relazione alla riorganizzazione delle attività predisposte dall'Opera Pia.
2. I referenti dell'Opera Pia controllano e verificano periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la regolarità, la quantità e la qualità dei servizi prestati dall'Associazione di volontariato, anche attraverso incontri e relazioni trasmesse all'Opera Pia.

#### **ART.6 - Obblighi dell'Associazione**

1. Il responsabile dell'Associazione vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che il volontario rispetti la dignità personale, i diritti e le opzioni degli utenti.
2. L'Associazione è tenuta a presentare all'Amministrazione una rendicontazione dei servizi effettivamente svolti ed una relazione a consuntivo dell'attività, in cui siano evidenziati eventuali problematiche riscontrate.
3. L'Associazione è tenuta a comunicare i dati anagrafici relativi al volontario impiegato nelle attività oggetto di convenzione.
4. Il volontario impiegato nelle attività dovrà possedere requisiti di moralità ed onorabilità.
5. L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere

per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, restando inoltre escluso ogni rapporto fra l'Opera Pia e i volontari a tal fine utilizzati. Nessun rapporto di lavoro si può costituire per effetto della presente convenzione tra i volontari dell'Associazione e l'Opera Pia, neanche a titolo precario o a tempo determinato.

6. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza con massimali adeguati per assicurare il proprio volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, tenendo indenne l'Opera Pia da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività prestate. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da ..... agenzia di ..... n. .... in data .....
7. Gli oneri della suddetta polizza, per la parte imputabile alla attività oggetto della convenzione, sono interamente a carico dell'Opera Pia (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio contestualmente al rimborso delle spese di cui alla presente convenzione.

#### **ART.7 - Rimborso delle spese**

1. Dato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate.
2. I costi oggetto di rimborso spesa potranno riguardare, a titolo esemplificativo:
  - Carburante e affini;
  - Spese per trasporto pubblico;
  - Spese personali per il decoro del volontario


- rimborsi pasti eventualmente consumati durante lo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione
  - Revisione e manutenzione dei mezzi;
  - spese per formazione, organizzazione e preventivo addestramento del volontario;
  - Assicurazioni;
  - Dispositivi in dotazione al volontario;
  - Costi generali di gestione imputabili all'attività;
  - Rimborso spese ai volontari documentabili con idonei giustificativi di spesa
  - Costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari (art.6, comma 7, presente convenzione) solo per la parte imputabile alla attività oggetto della convenzione;
3. La liquidazione del rimborso avverrà a seguito della presentazione all'Opera Pia di apposita relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative ai servizi di cui alla presente convenzione e alle spese sostenute sottoscritta dal Presidente.
4. L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione dell'Opera Pia per eventuali ulteriori verifiche.
5. L'Opera Pia provvederà a liquidare il suddetto rimborso, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

#### **ART. 8 - Durata**

1. La convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di stipula.

#### **ART. 9 - Importo**

1. A fronte delle attività oggetto della presente convenzione all'associazione sarà erogato un importo a rimborso massimo quantificato in complessivi Euro 600,00, oltre il rimborso dell'Assicurazione di cui all'art. 6, per l'intero periodo di validità della convenzione.

M. 7 

## **ART. 10 - Risoluzione del rapporto**

1. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, l'Opera Pia ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.
2. Inoltre, l'Opera Pia può risolvere la presente:
  - qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
  - qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto instaurato con l'Opera Pia.
3. Nel caso in cui l'Opera Pia accerti che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art.2 della presente convenzione, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo lettera raccomandata, all'Associazione, le irregolarità rilevate può dichiarare la risoluzione del rapporto, senza oneri a proprio carico. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell'Opera Pia
4. In caso di risoluzione spetterà all'Associazione il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

## **Articolo 11 – Controversie**

1. I rapporti tra Opera Pia ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

## **Articolo 12 – Rinvio dinamico**

1. Per tutto quanto qui non previsto e normato, Opera Pia ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e

regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente. Attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di due mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

**ART. 13 - Foro competente**

1. Il Foro di Rieti è competente in via esclusiva per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'R' and 'M'.

- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

TENUTO CONTO

- che nella realtà territoriale di Torri in Sabina è presente l'Associazione di promozione sociale "Centro Sociale Capelli d'Argento", costituita in data 27-10-2012, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017, che ha tra le proprie finalità la promozione e l'integrazione sociale, l'impegno del volontariato civile, solidale e d ambientale, la tutela del diritto alla salute, all'assistenza, alla cultura ed alla dignità, la fruizione dell'esperienza ortiva, al fine di favorire l'aggregazione sociale, le attività culturali, ricreative e motorie, ecc.;
- che l'Associazione vuole partecipare, in collaborazione con l'Opera Pia, tramite l'attività volontaria dei propri membri, alle attività sociali rivolte agli anziani ospiti della Casa di Riposo;
- che si tratta di associazione qualificata, con capacità operativa e propositiva, presente nella realtà locale, per potenziare i servizi per tutti i cittadini e che i propri membri sono provvisti di necessarie competenze e formazione a quanto convenuto nel presente atto;
- che non vi sono nel territorio comunale altre realtà associative che possano garantire le finalità di cui sopra e la modestissima entità del rimborso prevista giustifica il mancato ricorso ad una procedura comparativa che avrebbe avuto esiti negativi;

VISTO lo schema di convenzione da stipulare con l'Associazione, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il bilancio di previsione 2019, debitamente approvato;

DELIBERA

1. I richiami e le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
2. Di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra l'Opera Pia e l'Associazione di promozione sociale "Centro Sociale Capelli d'Argento" per le attività supporto gestione casa di riposo per anziani, sita in Torri in Sabina;
3. All'Associazione per lo svolgimento delle attività previste nella convenzione verrà riconosciuto un rimborso annuo massimo di €. 600,00, oltre al rimborso della polizza - per la quota parte imputabile alle attività svolte in favore dell'ente - per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
4. La spesa annua presunta di €. 700,00 viene imputata, per la quota parte riferita all'anno 2019, pari ad €. 80,00, nel Capitolo 1150/00 dell'esercizio finanziario 2019 e per la restante quota riferita al 2020 allo stesso Capitolo dell'esercizio 2020;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO**

Settimio BERNOCCHI

**IL SEGRETARIO**

Dr. Mauro Di Rocco

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta la copertura finanziaria della spesa e l'avvenuta registrazione dell'impegno contabile.

Li 04/12/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dr. Mauro Di Rocco

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Torri in Sabina, per 15 giorni consecutivi a partire dal 04 DIC. 2019

Li, 04/12/2019

**IL SEGRETARIO**

Dr. Mauro Di Rocco

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**